

MED: Direttiva sull’equipaggiamento marittimo (Direttiva 2014/90/UE), spiegato

La direttiva sull’equipaggiamento marittimo impone alle attrezzature di bordo soggette ad approvazione dello Stato di bandiera (SOLAS, MARPOL, COLREG) di rispettare i requisiti internazionali, come provato da organismi notificati e dal marchio del timone. Si applica dal 18 settembre 2016; l’elenco attuale è il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434, in vigore dal 31 agosto 2026.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 12 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Direttiva 2014/90/UE	Tipo di atto	Direttiva
In vigore	17 settembre 2014	Si applica dal	18 settembre 2016
Modificato da	Direttiva delegata (UE) 2021/1206 della Commissione, Regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull’intelligenza artificiale)	Applicato da	Gli Stati membri svolgono la vigilanza del mercato sull’equipaggiamento marittimo nell’ambito del quadro dell’UE in materia di vigilanza del mercato (l’articolo 25 cita ancora il capo III del regolamento (CE) n. 765/2008, e gli articoli 12, paragrafo 10, e 26, paragrafo 1 ne citano ancora gli articoli 19 e 21; il regolamento (UE) 2019/1020 ha soppresso l’intero capo III, articoli da 15 a 29, per cui tali riferimenti si intendono fatti al regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021, e la direttiva è il punto 58 del suo allegato I), e le loro amministrazioni dello Stato di bandiera verificano l’equipaggiamento a bordo quando rilasciano, vistano o rinnovano i certificati previsti dalle convenzioni per le navi; i controlli possono riguardare i documenti e l’equipaggiamento recante il marchio del timone prima o dopo la sua collocazione a bordo.

Date principali

23 luglio 2014	La direttiva 2014/90/UE è adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio e sostituisce la direttiva 96/98/CE del Consiglio	titolo e blocco delle firme dopo l'art. 42
17 settembre 2014	Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 257 del 28 agosto 2014; da questa data decorre la delega di potere alla Commissione per cinque anni	art. 41 e art. 37, par. 2
18 settembre 2016	Gli Stati membri applicano le leggi di recepimento; la direttiva 96/98/CE è abrogata; l'equipaggiamento collocato a bordo di una nave dell'UE da questa data deve rispettare gli strumenti internazionali applicabili al momento della collocazione a bordo; il marchio del timone diventa il riferimento per l'equivalenza quando una nave passa alla bandiera di uno Stato membro	art. 4, par. 1, art. 7, par. 1, art. 39, par. 1 e art. 40, par. 1
8 aprile 2018	Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2018/414: sono elencati gli articoli di equipaggiamento marittimo che possono beneficiare dell'etichettatura elettronica	art. 1 e art. 2, GU L 75 del 19 marzo 2018
10 maggio 2018	Entra in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2018/608: criteri tecnici per le etichette elettroniche RFID e data-matrix che integrano o sostituiscono il marchio del timone	da art. 1 ad art. 4, GU L 101 del 20 aprile 2018
11 agosto 2021	Entra in vigore la direttiva delegata (UE) 2021/1206: l'allegato III, punto 19 richiede ora che i laboratori di prova utilizzati dagli organismi notificati rispettino la norma EN ISO/IEC 17025:2017; recepimento entro il 31 gennaio 2022	da art. 1 ad art. 3, GU L 261 del 22 luglio 2021
28 febbraio 2022	Entra in vigore il decreto danese n. 251 del 21 febbraio 2022, che recepisce la direttiva delegata (UE) 2021/1206 nel decreto n. 422 del 17 maggio 2016 sull'equipaggiamento delle navi	§ 1 e § 2
1 agosto 2024	Entra in vigore il regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'intelligenza artificiale); il suo articolo 105 aggiunge alla direttiva l'articolo 8, paragrafo 5 sui sistemi di IA che sono componenti di sicurezza dell'equipaggiamento marittimo	art. 105 e art. 113, GU L del 12 luglio 2024

2 agosto 2026	Si applica l'articolo 8, paragrafo 5: nel perseguire norme o nell'adottare specifiche tecniche per i sistemi di IA che sono componenti di sicurezza, la Commissione tiene conto del capo III, sezione 2 del regolamento sull'IA	art. 113; art. 8, par. 5
31 agosto 2026	Entra in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434 della Commissione, il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione del 22 luglio 2026: l'elenco attuale degli articoli di equipaggiamento marittimo con i relativi requisiti, le norme di prova e i moduli di valutazione della conformità; il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533 è abrogato	art. 1, art. 2 e art. 4
4 settembre 2027	Fine del periodo transitorio per gli articoli inseriti per la prima volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1975: l'equipaggiamento conforme ai requisiti nazionali di omologazione del tipo in vigore prima del 4 settembre 2024 può essere immesso sul mercato e collocato a bordo fino a questa data	art. 3, par. 1
23 settembre 2028	Fine del periodo transitorio per gli articoli inseriti per la prima volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1533: l'equipaggiamento conforme ai requisiti nazionali di omologazione del tipo in vigore prima del 23 settembre 2025 può essere immesso sul mercato e collocato a bordo fino a questa data	art. 3, par. 2

Fabbricante (compresi i titolari di marchio)

- Apponendo il marchio del timone, si assuma la responsabilità che l'equipaggiamento sia stato progettato e fabbricato conformemente alle specifiche tecniche e alle norme attuate ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, attualmente il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434, e assuma gli obblighi dell'articolo 12, paragrafi da 2 a 9. art. 12, par. 1; art. 1
- Rediga la documentazione tecnica e faccia eseguire la valutazione della conformità applicabile tramite un unico organismo notificato di Sua scelta, utilizzando il modulo che il regolamento di esecuzione consente per l'articolo: esame CE del tipo (modulo B) seguito da garanzia della qualità della produzione (modulo D), garanzia della qualità del prodotto (modulo E) o verifica del prodotto (modulo F), oppure verifica CE dell'unità (modulo G) per l'equipaggiamento prodotto singolarmente o in piccole quantità. art. 12, par. 2, art. 15, par. 2 e allegato II, modulo B, punto 3
- Rediga la documentazione tecnica richiesta dal modulo di valutazione della conformità applicabile all'articolo di equipaggiamento marittimo. art. 12, par. 2 e allegato II, modulo B, punto 3
- Faccia eseguire la valutazione della conformità tramite un unico organismo notificato di Sua scelta, utilizzando il modulo che il regolamento di esecuzione consente: esame CE del tipo (modulo B) seguito dal modulo D, E o F, oppure verifica CE dell'unità (modulo G) per l'equipaggiamento prodotto singolarmente o in piccole quantità. art. 12, par. 2 e art. 15, par. 2
- Una volta dimostrata la conformità, rediga la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell'allegato III della decisione n. 768/2008/CE con gli elementi dei moduli pertinenti, la tenga aggiornata e apponga il marchio del timone al termine della fase di produzione, in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla sua targhetta dati e, se del caso, integrato nel suo software, seguito dal numero di identificazione dell'organismo notificato, se tale organismo è coinvolto nel controllo della produzione, e dall'anno di apposizione. art. 12, par. 3, art. 16, par. 2, art. 9 e art. 10
- Una volta dimostrata la conformità, rediga la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell'allegato III della decisione n. 768/2008/CE con gli elementi dei moduli pertinenti e la tenga aggiornata. art. 12, par. 3 e art. 16, par. 2
- Apponga il marchio del timone al termine della fase di produzione, in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto o sulla sua targhetta dati e, se del caso, integrato nel suo software, seguito dal numero di identificazione dell'organismo notificato, se tale organismo è coinvolto nel controllo della produzione, e dall'anno di apposizione. art. 9 e art. 10
- Fornisca alla nave una copia della dichiarazione di conformità UE quando l'equipaggiamento è collocato a bordo, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro di bandiera e almeno in una lingua comunemente usata nel settore dei trasporti marittimi, da conservare a bordo fino alla rimozione dell'equipaggiamento, e ne fornisca una copia all'organismo notificato che ha svolto la valutazione. art. 16, par. 4 e art. 16, par. 5
- Conservi la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per almeno 10 anni dall'apposizione del marchio del timone e in ogni caso per un periodo non inferiore alla vita prevista dell'equipaggiamento. art. 12, par. 4
- Mantenga la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell'equipaggiamento e delle modifiche degli strumenti internazionali in base ai quali è stata dichiarata la conformità, e faccia eseguire una nuova valutazione della conformità quando l'allegato II lo richiede; informi l'organismo notificato che detiene il fascicolo dell'esame del tipo di qualsiasi modifica che possa incidere sulla conformità o sulla validità del certificato.

art. 12, par. 5 e allegato II, modulo B, punto 7

- Contrassegni il prodotto con un numero di tipo, di lotto o di serie o altro identificativo e con il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio e un unico indirizzo di contatto oppure, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento, e fornisca le istruzioni e tutte le informazioni necessarie per una sicura installazione a bordo e un uso sicuro, comprese le eventuali limitazioni d'uso, insieme a qualsiasi altra documentazione richiesta dagli strumenti internazionali o dalle norme di prova.

art. 12, par. 6, art. 12, par. 7 e art. 12, par. 8

- Contrassegni il prodotto con un numero di tipo, di lotto o di serie o altro identificativo e con il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio e un unico indirizzo di contatto oppure, se il prodotto non lo consente, li riporti sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento.

art. 12, par. 6 e art. 12, par. 7

- Fornisca le istruzioni e tutte le informazioni necessarie per una sicura installazione a bordo e un uso sicuro, comprese le eventuali limitazioni d'uso, insieme a qualsiasi altra documentazione richiesta dagli strumenti internazionali o dalle norme di prova. art. 12, par. 8
- Se ritiene o ha motivo di ritenere che un equipaggiamento recante il marchio del timone non sia conforme ai requisiti e alle norme di prova applicabili, lo renda immediatamente conforme, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi le autorità nazionali competenti fornendo precisazioni sulla non conformità e sulle misure correttive; su richiesta motivata fornisca tutte le informazioni e la documentazione sulla conformità in una lingua accettata dall'autorità, consenta l'accesso ai Suoi locali ai fini della vigilanza del mercato, fornisca campioni a proprie spese ove ragionevole e cooperi alle misure di eliminazione dei rischi. art. 12, par. 9, art. 12, par. 10 e art. 25, par. 4
- Se ritiene che un equipaggiamento recante il marchio del timone non sia conforme ai requisiti e alle norme di prova applicabili, lo renda immediatamente conforme, lo ritiri o lo richiami e, se presenta un rischio, ne informi le autorità nazionali competenti fornendo precisazioni sulla non conformità e sulle misure correttive. art. 12, par. 9
- Su richiesta motivata, fornisca tutte le informazioni e la documentazione sulla conformità in una lingua accettata dall'autorità, consenta l'accesso ai Suoi locali ai fini della vigilanza del mercato, fornisca campioni a proprie spese ove ragionevole e cooperi alle misure volte a eliminare i rischi.

art. 12, par. 10 e art. 25, par. 4

Rappresentante autorizzato (obbligatorio per i fabbricanti al di fuori dell'UE)

- Se il fabbricante non è situato nel territorio di almeno uno Stato membro, sia nominato con un mandato scritto che riporta il Suo nome e l'indirizzo al quale può essere contattato; la nomina è obbligatoria per tali fabbricanti. art. 13, par. 1
- Svolga i compiti specificati nel mandato, che deve almeno consentirLe di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per almeno 10 anni dall'apposizione del marchio del timone e mai per un periodo inferiore alla vita prevista dell'equipaggiamento, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle misure di eliminazione dei rischi. art. 13, par. 3
- Conservi la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza per almeno 10 anni dall'apposizione del marchio del timone e mai per un periodo inferiore alla vita prevista dell'equipaggiamento. art. 13, par. 3, lettera a)
- Su richiesta motivata, fornisca all'autorità le informazioni e la documentazione atte a dimostrare la conformità e cooperi con essa alle misure volte a eliminare i rischi dell'equipaggiamento oggetto del Suo mandato. art. 13, par. 3, lettere b) e c)
- Non assuma la responsabilità del fabbricante ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 per la progettazione e la fabbricazione conformi alle specifiche e alle norme attuate, né la redazione della documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato. art. 13, par. 2
- Se il mandato lo prevede, presenti all'organismo notificato la domanda di esame CE del tipo o di valutazione del sistema di qualità, informi l'organismo notificato delle modifiche del tipo approvato, conservi i certificati e la documentazione e apponga il marchio del timone e rediga la dichiarazione per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità; nel modulo F non può assumere gli obblighi relativi alla fabbricazione e all'omogeneità del lotto.
allegato II, modulo B, punto 10, modulo D, punto 8, modulo E, punto 8, modulo F, punto 8, e modulo G, punto 6
- Se il mandato lo prevede, presenti all'organismo notificato la domanda di esame CE del tipo o di valutazione del sistema di qualità e lo informi delle modifiche del tipo approvato; nel modulo F non può assumere gli obblighi relativi alla fabbricazione e all'omogeneità del lotto.
allegato II, modulo B, punto 10, modulo D, punto 8, modulo E, punto 8, modulo F, punto 8, e modulo G, punto 6
- Se il mandato lo prevede, apponga il marchio del timone per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità. allegato II, modulo D, punto 8, modulo E, punto 8, modulo F, punto 8, e modulo G, punto 6
- Se il mandato lo prevede, rediga la dichiarazione di conformità UE per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità e conservi con essa i certificati e la documentazione.
allegato II, modulo B, punto 10, modulo D, punto 8, modulo E, punto 8, modulo F, punto 8, e modulo G, punto 6
- Su richiesta, individui alle autorità di vigilanza del mercato ogni operatore economico che Lei ha fornito un prodotto e ogni operatore cui Lei ne ha forniti, per almeno 10 anni dall'apposizione del marchio del timone e mai per un periodo inferiore alla vita prevista dell'equipaggiamento. art. 14, par. 4

Importatore

- Indichi il Suo nome, la Sua denominazione commerciale registrata o il Suo marchio registrato e l'indirizzo al quale può essere contattato sul prodotto oppure, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto, o in entrambi. art. 14, par. 1
- Su richiesta motivata di un'autorità competente, fornisca tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che l'autorità può comprendere facilmente o accetta, e cooperi con tale autorità a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da Lei immessi sul mercato. art. 14, par. 2
- Se immette sul mercato o colloca a bordo di una nave dell'UE un equipaggiamento con il proprio nome o marchio, oppure modifica un equipaggiamento già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità ai requisiti applicabili, è considerato fabbricante e assume tutti gli obblighi dell'articolo 12. art. 14, par. 3
- Su richiesta, individui alle autorità di vigilanza del mercato ogni operatore economico che Le ha fornito un prodotto e ogni operatore cui Lei ne ha forniti, per almeno 10 anni dall'apposizione del marchio del timone e mai per un periodo inferiore alla vita prevista dell'equipaggiamento. art. 14, par. 4
- Cooperi con le autorità di vigilanza del mercato nella valutazione dell'equipaggiamento ritenuto presentare un rischio per la sicurezza marittima, la salute o l'ambiente, adotti l'azione correttiva da esse richiesta entro il termine prescritto e si assicuri che riguardi tutti i prodotti interessati che Lei ha messo a disposizione in tutta l'Unione o ha consegnato per essere collocati a bordo di navi dell'UE.

art. 26, par. 1, art. 26, par. 3 e art. 28, par. 2

Distributore (grossista, fornitore navale o dettagliante)

- Su richiesta motivata di un'autorità competente, fornisca tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto in una lingua che l'autorità può comprendere facilmente o accetta, e cooperi con tale autorità a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da Lei immessi sul mercato. art. 14, par. 2
- Se mette a disposizione un equipaggiamento con il proprio nome o marchio, oppure modifica un equipaggiamento già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità ai requisiti applicabili, è considerato fabbricante e assume tutti gli obblighi dell'articolo 12. art. 14, par. 3
- Su richiesta, individui alle autorità di vigilanza del mercato ogni operatore economico che Le ha fornito un prodotto e ogni operatore cui Lei ne ha forniti, per almeno 10 anni dall'apposizione del marchio del timone e mai per un periodo inferiore alla vita prevista dell'equipaggiamento. art. 14, par. 4
- Cooperi con le autorità di vigilanza del mercato nella valutazione dell'equipaggiamento ritenuto presentare un rischio, adotti l'azione correttiva da esse richiesta entro il termine prescritto e ponga fine a qualsiasi non conformità formale da esse rilevata, come un marchio del timone mancante o apposto in modo errato, una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica incompleta o una dichiarazione non inviata alla nave. art. 26, par. 1, art. 26, par. 3 e art. 29, par. 1

Sanzioni

La direttiva non contiene un articolo proprio sulle sanzioni; è elencata nell'allegato II del regolamento (UE) 2019/1020 tra le normative di armonizzazione dell'Unione prive di disposizioni sulle sanzioni, per cui gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni da parte degli operatori economici ai sensi dell'articolo 41 di tale regolamento. Le autorità di vigilanza del mercato valutano l'equipaggiamento ritenuto presentare un rischio per la sicurezza marittima, la salute o l'ambiente, esigono azioni correttive, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio, informano l'organismo notificato e, se l'operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione o la collocazione a bordo dell'equipaggiamento, lo ritirano o lo richiamano e lo notificano alla Commissione e agli altri Stati membri; l'equipaggiamento conforme che presenta comunque un rischio può essere trattato allo stesso modo, e la non conformità formale, come un marchio del timone apposto in violazione degli articoli 9 o 10, un marchio del timone mancante, una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica non disponibile o incompleta o una dichiarazione non inviata alla nave, deve cessare e in caso contrario comporta la limitazione, il divieto, il ritiro o il richiamo. Gli organismi notificati devono rifiutare un certificato se gli obblighi del fabbricante non sono rispettati e sospendere, limitare o ritirare un certificato se un prodotto non è più conforme e non sono adottate misure correttive. In Danimarca il decreto n. 422 del 17 maggio 2016 sull'equipaggiamento delle navi, adottato da Søfartsstyrelsen ai sensi della lov om sikkerhed til søs, punisce le violazioni con l'ammenda o la reclusione fino a un anno, fino a due anni se la violazione ha danneggiato o messo in pericolo la vita o la salute, ha fatto seguito a un precedente divieto o ordine per la stessa materia o per una materia analoga, o ha procurato o mirava a procurare un vantaggio economico, con responsabilità delle imprese ai sensi del capitolo 5 del codice penale danese; ai sensi della lov om sikkerhed til søs, Søfartsstyrelsen può ordinare la cessazione della commercializzazione e il richiamo dei prodotti, avvalersi dei poteri di controllo della legge sui prodotti e sulla vigilanza del mercato, trattenere una nave priva dell'equipaggiamento prescritto o con equipaggiamento difettoso, e l'inosservanza dei suoi ordini è punita con l'ammenda o la reclusione fino a un anno. art. 23, par. 2, art. 23, par. 3, art. 26, art. 28 e art. 29; art. 41 e allegato II; § 2; § 4, stk. 4 e 5, § 14, stk. 2, § 18 e § 28

Lista di controllo

1. Verifichi che l'equipaggiamento sia destinato a una nave battente bandiera di uno Stato membro dell'UE rientrante nella SOLAS, nella MARPOL o nella COLREG e individui l'articolo nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434 con i suoi requisiti, le norme di prova, i moduli consentiti e le date di immissione sul mercato e di collocazione a bordo (articoli 3 e 4; regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434, articolo 1 e allegato).
2. Stabilisca il Suo ruolo per ciascun prodotto, ricordando che vendere con il proprio nome o marchio o modificare l'equipaggiamento La rende fabbricante, e nomini con mandato scritto un rappresentante autorizzato nell'UE se il fabbricante non è situato in uno Stato membro (articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 3).
3. Compili la documentazione tecnica con l'analisi dei rischi, i disegni, l'elenco dei requisiti e delle norme di prova applicabili, le soluzioni adottate, i calcoli e i rapporti di prova (allegato II, modulo B, punto 3, o modulo G, punto 2).
4. Scelga un unico organismo notificato, presenti domanda di esame CE del tipo (modulo B) e del modulo di produzione che il regolamento di esecuzione consente (D, E o F), oppure di verifica CE dell'unità (modulo G) per la produzione singola o in piccole quantità (articolo 15, paragrafo 2 e allegato II).
5. Rediga la dichiarazione di conformità UE secondo il modello della decisione n. 768/2008/CE con gli elementi dei moduli utilizzati, la tenga aggiornata e ne invii una copia all'organismo notificato (articolo 16, paragrafi 2 e 5).
6. Apponga il marchio del timone al termine della produzione sul prodotto o sulla sua targhetta dati, integrato nel software se del caso, seguito dal numero dell'organismo notificato e dall'anno, oppure utilizzi un'etichetta elettronica RFID o data-matrix per gli articoli elencati nel regolamento delegato (UE) 2018/414 secondo i criteri del regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 (articoli da 9 a 11).
7. Riporti l'identificativo, il Suo nome e un unico indirizzo di contatto e, per gli importatori, il nome e l'indirizzo dell'importatore, e fornisca le istruzioni di installazione e d'uso con le eventuali limitazioni d'uso (articoli da 12, paragrafi da 6 a 8, e 14, paragrafo 1).
8. Consegni alla nave, insieme all'equipaggiamento, una copia tradotta della dichiarazione di conformità UE, da conservare a bordo fino alla rimozione dell'equipaggiamento (articolo 16, paragrafo 4).
9. Conservi la documentazione tecnica, la dichiarazione e i certificati per almeno 10 anni dall'apposizione del marchio del timone e mai per un periodo inferiore alla vita prevista dell'equipaggiamento, e mantenga per lo stesso periodo la rintracciabilità di fornitori e clienti (articoli 12, paragrafo 4, 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 4).
10. Predisponga la procedura di azione correttiva e di notifica alle autorità e segua il regolamento di esecuzione annuale e le date di collocazione a bordo, in modo che la produzione in serie resti conforme (articoli 12, paragrafi 5 e 9, e 35, paragrafo 2).

Fonti

1. Direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo, testo consolidato del 2 agosto 2026 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02014L0090-20260802>
2. Direttiva 2014/90/UE come pubblicata nella GU L 257 del 28 agosto 2014 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32014L0090>
3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32014L0090 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32014L0090>
4. Direttiva delegata (UE) 2021/1206 della Commissione che modifica l'allegato III per quanto riguarda la norma per i laboratori di prova (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021L1206>
5. Regolamento (UE) 2024/1689, il regolamento sull'intelligenza artificiale, articolo 105 che modifica la direttiva 2014/90/UE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1689>
6. Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1434 della Commissione sui requisiti di progettazione, costruzione e prestazione e sulle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32026R1434>
7. Regolamento delegato (UE) 2018/414 della Commissione che individua gli articoli di equipaggiamento marittimo che possono beneficiare dell'etichettatura elettronica (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0414>
8. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/608 della Commissione che stabilisce i criteri tecnici per le etichette elettroniche per l'equipaggiamento marittimo (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0608>
9. Regolamento delegato (UE) 2024/1295 della Commissione sulle specifiche tecniche armonizzate e sulle norme di prova per le manichette antincendio (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1295>
10. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, articolo 41 e allegati I e II (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
11. Azioni dell'UE in materia di sicurezza e protezione dell'ambiente, sezione sull'equipaggiamento marittimo (Commissione europea, DG MOVE) — https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/maritime/safety-and-environment/eu-actions-safety-and-environment-protection_en
12. Direttiva sull'equipaggiamento marittimo, MarED e portale MED dei prodotti approvati (Agenzia europea per la sicurezza marittima) — <https://www.emsa.europa.eu/med-directive-mared.html>
13. Bekendtgørelse om udstyr i skibe, BEK nr. 422 af 17. maj 2016, l'attuazione danese della direttiva (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/422>
14. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstyr i skibe, BEK nr. 251 af 21. februar 2022, che recepisce la direttiva delegata (UE) 2021/1206 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/251>
15. Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs, LBK nr. 221 af 11. februar 2022 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/221>

